

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 30 giugno 1993 - degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per i

DISEGNI DI LEGGE

«Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali»

(n. 115)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, SALVI, TEDESCO TATÒ,
TOSSI BRUTTI, GUERZONI, BARBIERI, FRANCHI, DANIELE
GALDI, BRINA, SCIVOLETTO, ANGELONI RODANO, BETTONI
BRANDANI e LUONGO**

comunicato alla Presidenza il 24 aprile 1992

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali» (n. 130)

d'iniziativa del senatore DE MATTEO

comunicato alla Presidenza il 27 aprile 1992

«Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (n. 348)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI,
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI**

comunicato alla Presidenza l'11 giugno 1992

«Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (n. 353)

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI
PAIRE e SCOGNAMIGLIO PASINI**

comunicato alla Presidenza l'11 giugno 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"» (n. 372)

d'iniziativa dei senatori FABBRI, SCEVAROLLI, FRANZA, BALDINI, SELLITTI, AGNELLI Arduino, CASOLI, DELL'OSSO, MARNIGA, PIERRI, MANIERI, REVIGLIO e SCHEDA

comunicato alla Presidenza il 18 giugno 1992

«Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (n. 889)

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, AGNELLI Arduino, SCHEDA, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA e ROMEO

comunicato alla Presidenza il 13 gennaio 1993

«Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (n. 1045)

d'iniziativa dei senatori GAVA, MARTINAZZOLI, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, DI BENEDETTO, MANZINI, BALLESI, BONFERRONI, CREUSO, LAURIA, MINUCCI Daria, RICCI, RUSSO Vincenzo, TANI, ZOSO, ACQUARONE, BARGI, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, SAPORITO, FONTANA Albino, COVELLO, GRANELLI, DONATO e BERNASSOLA

comunicato alla Presidenza il 4 marzo 1993

*«Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica»
(n. 1050)*

**d'iniziativa dei senatori SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN,
ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI,
PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI,
LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA,
ROSCIA e CAPPELLI**

comunicato alla Presidenza il 9 marzo 1993

*«Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della
Repubblica» (n. 1281)*

d'iniziativa delle senatrici ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI

comunicato alla Presidenza il 3 giugno 1993

**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Accesso ai mezzi
di informazione radiotelevisiva)*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo programmi elettorali, devono darne comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e devono garantire che a tali programmi accedano i gruppi di candidati e le liste in condizioni di parità, secondo modalità stabilite dal Garante stesso, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive non è consentita; nelle trasmissioni informative, deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

Art. 2.

*(Propaganda elettorale a mezzo stampa
e radiotelevisiva)*

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblica-

rie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Gli editori di giornali e di periodici, nonché i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, devono riconoscere a tutti i candidati, i gruppi di candidati e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli spazi di propaganda di cui al comma 1 in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non maggiori della metà di quelle adottate normalmente per la cessione di spazi pubblicitari.

Art. 3.

(Altre forme di propaganda)

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Per la violazione delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Art. 5.

(Deroghe e limitazioni)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano agli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste, di gruppi di candidati e di singoli candidati impegnati nella competizione elettorale.

2. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai soli candidati presenti nei collegi o nelle circoscrizioni elettorali del bacino di diffusione.

Art. 6.

(Divieto di propaganda istituzionale)

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7.

(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato commissionare, effettuare, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni. Per la violazione del predetto divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.

Art. 8.

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di otto mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. Per la violazione di tale limite si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite medesimo e non superiore all'importo stesso.

2. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

3. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale del candidato designante. Entro tre mesi dal deposito della dichiarazione il mandatario elettorale cessa dalla propria attività.

4. Il contributo finanziario ai partiti e ai movimenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, per le spese elettorali sostenute nella campagna

per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è assegnato ai partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere ed è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di duemila lire per ciascun voto ottenuto dal partito o movimento, nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la quota di seggi per la Camera dei deputati assegnata col metodo proporzionale.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al comune dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale che ne cura l'affissione all'albo pretorio. La dichiarazione predetta deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i soggetti che, nel corso o per la campagna elettorale, hanno erogato al candidato contributi o prestazioni di importo o valore superiore a un milione di lire. I candidati possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

6. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo».

Art. 9.

(Pubblicità delle spese elettorali di liste e di gruppi di candidati)

1. I rappresentanti di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono depositare presso la Presidenza delle rispettive Camere, non oltre il trenta-

simo giorno precedente il giorno delle votazioni, un bilancio preventivo delle spese di campagna elettorale della lista o del gruppo di candidati, escluse le spese sostenute dai singoli candidati. I bilanci sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito del bilancio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici, e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. La violazione dei limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo.